

Cassazione penale sez. III, 25/01/2024, n. 7545

RITENUTO IN FATTO

1. Con lâ??impugnata sentenza, la Corte dâ??appello di Venezia, in riforma della sentenza del Giudice dellâ??Udienza preliminare del Tribunale di Bassano del Grappa di assoluzione, ha condannato lâ??imputato, alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione e Euro 200,00 di multa, per il reato di favoreggiamento della prostituzione, artt. 110 cod. pen. e 3 comma 1 n. 8 e 4 n. 7 della legge n. 75 del 1958, perchÃ©, in concorso con altri soggetti giudicati separatamente, curando la pubblicizzazione su sito internet di inserzioni pubblicitarie aventi ad oggetto lâ??attivitÃ di prostituzione, prevedendo altresÃ ad eseguire le foto e/o ad aiutare a scegliere le fotografie di altre donne da inserire nellâ??annuncio pubblicitario con il nome della prostituta, favoriva la prostituzione di numerose donne.

1.1. Al diverso epilogo di condanna, la Corte dâ??appello, investita dallâ??impugnazione del Procuratore generale, Ã pervenuta allâ??esito della rinnovazione dellâ??istruttoria mediante assunzione delle testimonianze delle prostitute e rilevato che lâ??imputato aveva offerto servizi aggiuntivi, quali lâ??effettuazione della foto della donna e/o lâ??aiuto alla scelta della fotografia di altra donna da inserire, corredata del numero di telefono della prostituta, nellâ??annuncio pubblicitario, ha ritenuto integrata la fattispecie di reato in presenza di un quid pluris rispetto alla mera prestazione del servizio pubblicitario. Lâ??imputato, che non si era limitato a pubblicare le fotografie consegnate dalle donne per essere inserite nel sito pubblicitario, aveva avuto parte attiva nel favorire la prostituzione in presenza di offerta di servizi aggiuntivi.

2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso lâ??imputato, a mezzo del difensore di fiducia, e ne ha chiesto lâ??annullamento deducendo, con un unico motivo di ricorso, la violazione di legge in relazione allâ??erronea applicazione dellâ??art. 3 comma 1 n. 8 della legge n. 75 del 1958 e vizio di motivazione.

La Corte dâ??appello avrebbe ritenuto, quale quid pluris, al fine dellâ??integrazioni della fattispecie di favoreggiamento della prostituzione, lâ??avere provveduto lui stesso a scattare le fotografie e ad aiutare a scegliere in insieme alla prostituta le foto a lei somiglianti per poi pubblicarle a suo nome. In primo luogo, la corte territoriale avrebbe violato il principio del divieto di reformatio in peius perchÃ© lâ??atto di appello del P.G. non faceva riferimento, ai fini dellâ??integrazione del reato, alla circostanza, integrante il quid pluris, che lâ??imputato avesse scattato le fotografie alle prostitute.

In secondo luogo, la motivazione sarebbe illogica poichÃ© non vi sarebbe alcun elemento di prova per dire che fotografie ritraenti donne rinvenute nel suo computer fossero poi state pubblicate negli annunci sul sito.

Infine, richiamando la pronuncia n. 20384 del 2013 della Corte di cassazione, le condotte contestate non potrebbero assurgere a elemento integrativo della fattispecie penale trattandosi di prestazione di servizi alla prostituta che non risulterebbero penalmente rilevanti se destinate ad altre attività, oltretutto in un contesto nel quale il bene giuridico tutelato non è la pubblica moralità o il buon costume, ma la libertà e la dignità della persona che si prostituisce.

3. Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso non è fondato e va, pertanto, rigettato.

5. Va disattesa siccome manifestamente infondata la violazione dell'art. 597 comma 3 cod. proc. pen.

Con l'atto d'appello il Procuratore generale ha impugnato il capo della sentenza di assoluzione, perché il fatto non sussiste, deducendo l'erronea applicazione della legge penale e argomentando, in fatto, la riconducibilità dei fatti alla fattispecie normativa di favoreggiamento della prostituzione.

Con l'impugnazione ha delimitato il perimetro del devoluto alla cognizione del giudice dell'impugnazione, perimetro che, a sua volta, circoscrive l'ambito di cognizione del giudice che rimane, all'interno di tale perimetro, libero di argomentare la fondatezza dell'impugnazione su diverse basi giuridiche rispetto a quelle che sono prospettate nell'atto di impugnazione ed anche sulla scorta di elementi di fatto della vicenda processuale non rilevati nell'impugnazione.

6. Quanto al merito dell'affermazione della responsabilità, la corte territoriale è pervenuta alla condanna dell'imputato per il reato di favoreggiamento con motivazione congrua e corretta sul piano del diritto.

L'attività posta in essere dall'imputato, per come accertato dai giudici del merito e non sindacabile in questa sede in presenza di congrua motivazione (cfr. par.1.1.), si era concretizzata nel compimento di quell'attività ulteriore che aggiungendosi alla mera inserzione pubblicitaria integra il reato contestato.

Osserva il Collegio che, muovendo dalla circostanza che il legislatore non ha considerato vietata l'attività, se liberamente svolta, di prostituzione, la giurisprudenza di legittimità ha, nel tempo, delineato alcuni punti fermi in base ai quali è possibile individuare e circoscrivere le

condotte penalmente sanzionate dall'art. 3 della legge n. 75 del 1958.

Con specifico riguardo ai servizi pubblicitari messi a disposizione delle persone che si prostituiscono, la Corte di legittimità ha individuato due profili interpretativi che possono dirsi costanti.

In primo luogo, superando un risalente orientamento di legittimità espresso con la sentenza n. 15275 del 2007, secondo cui commette il reato di lenocinio il direttore di un giornale il quale consapevolmente consente la pubblicazione sul proprio giornale di inserzioni relative ad un'attività prostitutiva, perché in tale modo compie un'attività di intermediazione tra cliente e prostituta e, quindi, in definitiva favorisce la prostituzione, ha affermato che la pubblicazione di inserzioni pubblicitarie sui siti web, al pari di quella sui tradizionali organi di informazione a mezzo stampa, deve essere considerata come un normale servizio in favore della persona (Sez. 3, n. 26343 del 18/3/2009). Tale giudizio è stato, poi, confermato dalla successiva sentenza n. 4443 del 12/1/2012, nella cui motivazione si precisa che il reato risulta, invece, integrato allorché alla mera pubblicazione degli annunci e del materiale messo a disposizione dalla persona interessata si aggiunga una cooperazione tra soggetto e prostituta, concreta e dettagliata, al fine di allestire la pubblicità della donna (Sez. 3, n. 4443 del 12/01/2012, M., Rv. 251971).

La Corte ha posto l'attenzione sulla circostanza che rendere più allettante l'offerta e facilitare l'approccio con un numero maggiore di clienti, costituisca

condotta di intermediazione penalmente rilevante.

Spostando il piano interpretativo sull'ambito dei c.d. servizi aggiuntivi e personalizzati, che indicano la linea di discriminazione tra il lecito e l'illecito, laddove la prestazione di servizi ordinari non costituisce reato, la Corte di cassazione, affermata l'irrilevanza penale della mera pubblicazione degli annunci, che costituisce un normale servizio svolto a favore della persona della prostituta, ha escluso anche la rilevanza quali servizi aggiuntivi quali avere riportato ritocchi con strumenti informatici alle fotografie pubblicate sul sito, posto che tale condotta resta limitata alla prestazione di servizi ordinari senza trasmodare in un supporto aggiuntivo e personalizzato a favore delle destinatarie (Sez. 3, n. 20384 del 29/01/2013, P.M. in proc. Bolzanello, Rv. 255426; Sez. 3, n. 48981 del 21/10/2014, P.G. in proc. Piantoni, Rv. 261209).

Ponendo l'accento sulla rilevanza agli aspetti collaborativi della condotta dell'agente per favorire il contatto tra cliente e prostituta, esulanti dal mero servizio alla prostituta, la giurisprudenza ha delineato i c.d. servizi ulteriori: l'essersi interessato alle foto delle donne da pubblicare, l'aver contattato il fotografo per fare delle nuove foto, il far sottoporre le donne a servizi fotografici erotici (Sez. 3, n. 26343, 25/06/2009), condotte con cui l'agente pone in essere una collaborazione organizzativa, al fine di realizzare il contatto prostituta-cliente. In tempi

più recenti si è ritenuto integrante il servizio aggiuntivo di avere rielaborato i testi degli annunci, curato l'allestimento della pubblicità e provveduto alla scelta delle immagini (Sez. 3, n. 45524 del 15/03/2018, Rv. 273955 01, secondo cui in tema di prostituzione, integra il delitto di favoreggiamento di cui all'art. 3, comma primo, n. 5, della legge n. 75 del 1958, la condotta di chi non si limita a pubblicare su un sito web inserzioni pubblicitarie di donne che si offrono per incontri sessuali, ma compie ulteriori attività finalizzate a rendere più allettante l'offerta e a facilitare l'approccio con un numero maggiore di clienti).

Ciò che rileva, ai fini della sussistenza del reato, è l'aver posto in essere un'attività che esula alla mera inserzione pubblicitaria, che costituisce un servizio alla prostituta, ponendo in essere ulteriori fatti qualificati dalla specifica direzione agevolatrice dell'attività prostitutiva.

Tale opzione interpretativa risulta conforme ai principi enunciati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 141 del 6 marzo 2019, che nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte d'appello di Bari, ha ritenuto che non sia in contrasto con la Costituzione la scelta di politica criminale operata con la legge Merlin, quella cioè di configurare la prostituzione come un'attività in sé lecita, ma al tempo stesso di punire tutte le condotte di terzi che la agevolino o la sfruttino, ritenendo così che il reato di favoreggiamento della prostituzione non contrasti con il principio di determinatezza e tassatività della fattispecie penale.

In tale contesto, è proprio attraverso l'individuazione, ad opera della giurisprudenza di legittimità, dei c.d. servizi aggiuntivi che si caratterizzano per la direzione agevolatrice dell'attività che si viene a rispettare il principio di determinatezza della fattispecie e di legalità nel caso concreto.

Ciò che rileva, in altri termini, è l'aver posto in essere un'attività collaborativa attraverso cui si rende più agevole e più allettante l'offerta e a facilitare l'approccio con un numero maggiore di clienti e dunque condotte dirette a favorire l'attività di prostituzione e non la prostituta.

7. Ciò premesso, la sentenza impugnata, in continuità con quella di primo grado, ha specificatamente enucleato i c.d. servizi aggiuntivi posti in essere dall'imputato che non si era limitata ad una mera pubblicizzazione delle inserzioni pubblicitarie delle prostitute, ma aveva posto in essere un'attività finalizzata ad agevolarne la prostituzione, al fine di rendere più allettante l'offerta e di facilitare l'approccio con un maggior numero di clienti quale, nella fattispecie esaminata, nella scelta delle fotografie da inserire ovvero da preferire (cfr. pag. 3), oltre all'aver effettuato le foto (cfr. pag. 3).

Si tratta di una motivazione congrua e non qui sindacabile e corretta sul piano del diritto.

8. Il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Cos'è deciso il 25 gennaio 2024.

Depositata in Cancelleria il 21 febbraio 2024.

Campi meta

Giurispedia.it

Massima : *Costituisce reato di favoreggiamento della prostituzione la condotta di chi, nell'ambito della pubblicazione di annunci online, fornisca "servizi aggiuntivi" che vadano oltre la mera pubblicizzazione, configurando un'agevolazione dell'attività . Nello specifico, l'esecuzione di fotografie per conto delle prostitute o l'assistenza nella scelta delle stesse integrano il reato, in quanto rappresentano un'attività collaborativa che facilita l'esercizio della prostituzione, rendendola più¹ allettante e accessibile a un maggior numero di clienti.*

Supporto Alla Lettura :

PROSTITUZIONE

Con il termine *prostituzione* si intende il compimento di prestazioni sessuali a scopo di lucro, il cui elemento caratterizzante della prostituzione è l'offerta di prestazioni sessuali in cambio di un corrispettivo economico. Tale attività può essere esercitata sia da soggetti maschili che femminili, finalizzata a qualsiasi tipo di rapporto, sia eterosessuale che omosessuale, e consiste nel compimento di qualsiasi atto di natura sessuale. Tale comportamento non costituisce reato in quanto siffatta attività, seppure intesa come degradante e contraria al buon costume, rientra tra la libertà di autodeterminazione della persona e dunque non può essere sanzionata penalmente. Vi sono però condotte, legate alla prostituzione, che costituiscono reato, e sono: **sfruttamento, induzione e favoreggiamento della prostituzione**. Il reato di favoreggiamento, sfruttamento e induzione alla prostituzione è punito dall'art. 3, n. 8, l. n. 75/1958, con la reclusione fino a sei anni e con la multa fino a 10.329 euro. **Sfruttamento:** disciplinato dalla legge n. 75 del 1958 stabilisce, all'articolo 3 che è illegale approfittare dei proventi ottenuti dall'attività di prostituzione di terzi, quindi viene incriminato lo sfruttamento della prostituzione come condotta volta a trarre ingiustificato vantaggio dall'attività di chi si prostituisce. In ogni caso deve essere presente la consapevolezza dello sfruttatore di trarre un indebito vantaggio dall'attività di meretricio. **Favoreggiamento:** attività finalizzata a facilitare, favorire o comunque apportare un contributo determinante all'esercizio della prostituzione; trattasi di condotte caratterizzate dal porre in essere un rapporto di causalità nel quale si concretizzano tutte quelle condizioni perché si possa realizzare l'esercizio della prostituzione altrui. È importante individuare il momento in cui si perfeziona il favoreggiamento essendo sufficiente qualsiasi forma di intervento agevolativo, come, per esempio, mettere in contatto il cliente con la prostituta. **Induzione:** si tratta di un'ulteriore ipotesi di reato individuato nella legge Merlin all'art. 3, e s'intende qualsiasi attività di persuasione o convincimento, operata nei confronti di un soggetto, affinché costui offra il proprio corpo ad un numero indeterminato di persone. È necessario, inoltre, che l'induzione avvenga senza violenza o minaccia, perché eventualmente integrerebbe l'ipotesi aggravata prevista all'art. 4 della legge stessa. Oggi in Italia, la stessa prostituzione non costituisce reato come allo stesso modo non è più reato l'atto osceno in luogo pubblico[•], il comportamento cioè di chi consuma un rapporto sessuale in auto con una prostituta, in un luogo che sia affacciato sulla pubblica via o facilmente visibile da altri. Inoltre non è più reato neanche la prostituta che va in giro vestita succintamente o con abiti che possano offendere il decoro pubblico: anche tale comportamento è stato oggetto di depenalizzazione, con applicazione solo di sanzioni amministrative.